



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
 Sezione Quinta Penale

Composto dai Signori:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Dott.ssa Ivana Caputo | Presidente |
| 2. Dott. Franco Matacchioni | Consigliere Rel. |
| 3. Dott. ^{SA} Benedetto Simi De Burgis
<i>ROSSI MURIA CELIA</i> | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 nel procedimento penale
 nei confronti di

1) **NUZZI Gianluigi** nato in Milano il 03/06/1969

Attualmente LIBERO - ~~ASSENTE~~

- residente in Via Aurelio Saffi, 9 Milano

- con domicilio eletto in

- con domicilio di fatto in MILANO 58 DI PORTA VITTORIA, 28 MILANO in

ITALIA C/O AVV. VALENTINA RAMELLA

difeso dall' 1) **Avv. RAMELLA VALENTINA** di FIDUCIA del foro di MILANO - ~~PRESENTE~~

difeso dall' 2) **Avv. MALAVENDA CATERINA** di FIDUCIA del foro di LODI - ~~PRESENTE~~

2) **BELPIETRO Maurizio** nato in Castenedolo il 10/05/1958

Attualmente LIBERO - ~~ASSENTE~~

- residente in Via Nino Bixio, 33 Milano

- con domicilio eletto in

- con domicilio di fatto in MILANO 58 DI PORTA VITTORIA, 28 MILANO in

ITALIA C/O AVV. VALENTINA RAMELLA

difeso dall' **Avv. RAMELLA VALENTINA** di FIDUCIA del foro di MILANO

3) **CAPROTTI Bernardo** nato in Milano il 17/10/1925

Attualmente LIBERO - ~~DECEDUTO~~

- residente in Via Del Lauro, 4 Milano

- con domicilio eletto in

- con domicilio di fatto in MILANO 236 DURINI, 24 MILANO in ITALIA C/O

AVV. ERMENEGILDO COSTABILE

difeso dall' **Avv. COSTABILE ERMENEGILDO** di FIDUCIA del foro di

MILANO - ~~PRESENTE~~

N.
 MOD. 2/A/SG
 N. *2528/18*
 della Sentenza

003748 /2016
 del Reg. Gen.le. App.

031899 / 2015
REG. Notizie di Reato

UDIENZA
 del giorno

09/04/2018

Depositata
 in Cancelleria

20 APR. 2018

Il Cancelliere
CANCELLIERE
(S. PALLA)

Estratto esecutivo a

Procura Generale.....

Proc. Rep. c/ Trib. di

il

Ufficio Corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il

Estratto art. 15/27 D.M. 334 a
 P.M. c/o Trib. di

il

Il Cancelliere

Redatt a scheda

il

Il Cancelliere

*L. 67/14
 NO C.J.*

PARTE CIVILE:

- 1) FERRE' Daniele ^{- Assente} nato a BUSTO ARSIZIO il 27/02/1956 domiciliata e difesa dall' **Avv. LUNGHINI GIACOMO UMBERTO** del foro di MILANO con studio in VIA BARETTI 1 - MILANO , ^{- Presente}
- 2) SALVADORI Maurizio ^{- Assente} nato a MILANO il 19/09/1958 domiciliata e difesa dall' **Avv. TURCHETTI SARA** del foro di MILANO con studio in LARGO RICHINI 1 - MILANO ^{- Presente}

A P P E L L A N T I

- imputato Pubblico Ministero parte civile Procuratore Generale
 responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal GIP di Milano

numero 848 / 2016 del 15/03/2016

per i reati di cui a:

1) NUZZI GIANLUIGI

Art. 110 CP Art. 61 C1 N2 CP - Art. 648 CP commesso in data 01/07/2009 e permanente sino al 13/01/2010 luogo: MILANO - ITALIA Art. 110 CP - Art. 368 CP commesso in data 14/01/2010 luogo: MILANO - ITALIA

2) BELPIETRO MAURIZIO

Art. 110 CP Art. 61 C1 N2 CP - Art. 648 CP commesso in data 01/07/2009 e permanente sino al 13/01/2010 luogo: MILANO - ITALIA Art. 110 CP - Art. 368 CP commesso in data 14/01/2010 luogo: MILANO - ITALIA

3) CAPROTTI BERNARDO

Art. 110 CP Art. 61 C1 N2 CP - Art. 648 CP commesso in data 01/07/2009 e permanente sino al 13/01/2010 luogo: MILANO - ITALIA Art. 110 CP Art. 81 C2 CP - Art. 595 C1 C2 C3 CP Art. 13 L 1948 / 47 commesso in data 13/01/2010 e permanente sino al 15/01/2010 luogo: MILANO - ITALIA

In esito all'odierna udienza dibattimentale/camerale

Sentito il Relatore Magistrato dott. Maticchioni

Data la parola all'imputato _____

Sentito il Procuratore Generale dott.ssa Vulpio

Sentiti i difensori

i quali concludono come da verbale d'udienza.



RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emanata in data 15 marzo del 2016, il G.u.p. presso il Tribunale di Milano, all'esito di un giudizio abbreviato, sentiti dei testi, rese spontanee dichiarazioni dagli imputati Nuzzi Gianluigi e Belpietro Maurizio,

ASSOLVEVA

perché il fatto non costituisce reato, per difetto del dolo specifico di profitto,

NUZZI GIANLUIGI, BELPIETRO MAURIZIO e CAPROTTI BERNARDO

A) dal delitto di ricettazione, aggravata dal nesso teleologico con la diffamazione e la calunnia di cui ai successivi capi di imputazione, per avere, in concorso tra di loro, e senza essere concorsi nel reato presupposto, acquistato un cd rom, contenente telefonate, illecitamente registrate, nel corso del maggio del 2004, sulla linea telefonica di ufficio di Maurizio Salvadori (capo del negozio di punto vendita della Coop di Vigevano), ceduto loro da Fabio Quarta e Gianluca Migliorati, a loro volta titolari della S.I.S. Servizi di investigazione e sicurezza S.r.l., società che si occupava di gestione della sicurezza in COOP Lombardia, al fine di consentire a Belpietro Maurizio ed a Nuzzi Gianluigi di realizzare un servizio giornalistico sfruttando il contenuto delle suddette intercettazioni illecite, servizio giornalistico pubblicato effettivamente sul quotidiano Libero nelle date 13, 14 e 15 gennaio del 2010.

In particolare:

-nel luglio 2009 Belpietro chiedeva a Caprotti di far lavorare in Esselunga la società di Quarta e Migliorati, che aveva frattanto chiuso i rapporti con COOP LOMBARDIA, rappresentando come gli stessi avevano raccolto del materiale relativo ad intercettazioni illecite condotte in seno a quella realtà aziendale, materiale che doveva costituire la base per un servizio giornalistico;

-il 26 agosto 2009 venivano sottoscritti tra Esselunga e S.I.S. due contratti di appalto, aventi ad oggetto rispettivamente servizi di vigilanza armata presso alcuni punti vendita e servizi logistici;

-nel gennaio 2010 venivano pubblicati dal quotidiano Libero, di cui Maurizio Belpietro era direttore responsabile, a firma di Gianluigi Nuzzi e dello stesso Belpietro, articoli che sfruttavano il materiale illecitamente raccolto, nella disponibilità di Fabio Quarta e Gianluca Migliorati e da costoro consegnato ai giornalisti di Libero.

In tal modo Caprotti si intrometteva nella acquisizione del materiale –dallo stesso peraltro esaminato nell’autunno del 2009 – “comprandolo” attraverso l’inserimento della S.I.S. nel circuito delle società che lavoravano per Esselunga e così consentendo a Nuzzi e Belpietro di ricevere tale materiale e di realizzare i servizi giornalistici contro Coop Lombardia, concorrente commerciale di Esselunga.

Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di realizzare i reati di diffamazione e calunnia.

In Milano, in data compresa tra il mese di luglio del 2009 (periodo in cui avvenne l’incontro tra Belpietro e Caprotti) ed il 13 gennaio del 2010 (data di pubblicazione del primo articolo di Libero).

CONDANNAVA

invece,

CAPROTTI BERNARDO, in concorso con Nuzzi Gianluigi, Quarta, Migliorati e Rancarani, nei cui confronti si procedeva separatamente,

B) del delitto di diffamazione a mezzo stampa, continuata, aggravata dall’aver attribuito alla persona offesa un fatto determinato, per avere offeso l’onore e la reputazione di Ferrè Daniele, all’epoca dei fatti dirigente della direzione sviluppo ed affari generali di Coop Lombardia, e della medesima azienda Coop Lombardia, pubblicando sul quotidiano “Libero” una pluralità di articoli, tra cui:

- 1) Il 13 gennaio del 2010 un articolo dal titolo “La coop ti spia” e con sottotitolo “Telecamere nascoste, intercettazioni audio ed ambientali per ascoltare i dipendenti. Dossier sui lavoratori e ruolo di un dirigente PD; un super occhio nei supermercati”, nel quale si riferiva che Caniele Ferrè avrebbe partecipato ad un incontro per la consegna di un cd contenente 800 telefonate raccolte illecitamente nei confronti di dipendenti della Coop Lombardia.
- 2) Il 14 gennaio 2010 un articolo, riportante una intervista a tale Roberto R., non altrimenti identificato, in cui il soggetto riferisce di avere partecipato ad un incontro presso la sede Coop di viale Famagosta per la consegna del c.d.

contenente telefonate illecitamente intercettate, all quale avrebbe preso parte il sig. Ferrè, e di avere avuto indicazioni da quest'ultimo circa il fatto che la fattura per la prestazione resa avrebbe dovuto indicare la diversa dicitura "consulenza"

- 3) Il 15 gennaio del 2010, un articolo in cui si afferma per bocca di tali Quarta e Migliorati, che i fornitori del gruppo Coop sarebbero costretti ad erogare pagamenti in nero a favore di "dirigenti Coop" per continuare a lavorare.

Circostanze tutte radicalmente false.

In Milano, il 13, 14 e 15 gennaio del 2010

CONDANNAVA

infine

NUZZI GIANLUIGI e BELPIETRO MAURIZIO

C) per calunnia (calunnia c.d. "reale") in danno di Daniele Ferrè , per avere, in concorso tra di loro, incolpato Daniele Ferrè, sapendolo innocente del reato di cui all'art. 617 c.p., simulando le tracce del reato attraverso l'acquisizione e la pubblicazione sulla edizione di Libero del 14 gennaio del 2010 di un documento falso riprodotto nella sua integrità, esattamente la fattura n. 23 del 10 agosto del 2009, emessa da Hitech Security S.r.l., nei confronti di Coop Lombardia, per "Attività di pulizia files audio consegnatemi da Vs dott. Ferrè e Sig. Carnevali tramite utilizzo di noleggio di postazioni di post produzione audio e relativi software, numero di file elaborati 822" dell'importo di € 287.000,00 oltre IVA, -documento che avrebbe dovuto rappresentare l'esistenza di una operazione di ripulitura di un cd rom commissionata dai vertici di Coop Lombardia e dal Ferrè in particolare, in realtà mai avvenuta e funzionale solo ad incolpare lo stesso Ferrè di fatti da lui non commessi.

In Milano, fatto avvenuto il 14 gennaio del 2010

Concesse le attenuanti generiche, considerate equivalenti alla contestata aggravante per Caprotti, con la riduzione per il rito alternativo, condannava:

Nuzzi Gianluigi e Belpietro Maurizio alla pena di mesi 10 di reclusione e 20 giorni di multa, partendo da una pena base di anni 2 di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche in anni 1 e mesi 4 di reclusione, ridotta per il rito alternativo alla pena predetta.

Caprotti Bernardo alla pena di mesi sei di reclusione.

Ferrè nel 2004 uscì assolto dalle accuse, veltroniano, oggi ricopre un incarico di primo piano nel mondo delle cooperative: è direttore sviluppo e affari istituzionali di COOP Lombardia, nella direzione di Legacoop Lombardia e partecipa all'assemblea regionale del Pd".

Tale articolo, a stare al querelante, era prima di tutto "falso", quindi altamente diffamatorio nei confronti del medesimo.

2) Il giorno dopo, vale a dire il 14 gennaio del 2010, veniva pubblicata sempre su "Libero", con un articolo dal titolo:

"GRANDE FRATELLO COOP
Così vengono spiati dipendenti e clienti"

una intervista a tale Alberto R. (da identificare con Alberto Rancarani, amministratore unico della Hi Tech Security s.r.l.), sempre a firma Nuzzi Gianluigi, il quale confermava il contenuto dell'articolo del giorno precedente.

A corredo di tale articolo compariva anche, in copia fotostatica, una fattura, la n. 23, dell'importo di €287.700,00 oltre Iva, emessa in data 10 agosto del 2009 dalla Hi-TechSecurity s.r.l. in favore di Coop Lombardia per la pulitura del CD su cui erano state nel frattempo riversate tutte le telefonate abusivamente registrate. Esattamente veniva indicata l'attività di:

"pulizia file audio consegnatami da Vs. dott. Ferrè e sig. Carnevali tramite utilizzo di noleggi di postazioni di post produzione audio e relativi software elaborati 822".

3) Infine, il 15 gennaio del 2010 era pubblicato un articolo con il titolo:

"La Coop spia, Bersani sapeva" sempre a firma Nuzzi Gianluigi.

Vi si affermava che successivamente era intervenuta una opera di pulitura del CD contenente dette registrazioni.

Seguiva un procedimento penale nei confronti di Daniele Ferrè, per concorso in intercettazioni illegali ed interferenze illecite (artt. 617 e 615 bis. c.p.), conclusosi con la sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Milano del 3 ottobre del 2012, divenuta irrevocabile il 27 ottobre del 2012, con la quale il predetto veniva assolto da tali reati "perché il fatto non sussiste".

Contestualmente venivano trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, essendo emersi fatti penalmente rilevanti ed illeciti commessi ai danni dello stesso Ferrè Daniele e di Coop Lombardia, in particolare in ordine al possibile reato di calunnia.

Dai diversi procedimenti, sia civili che penali, avviati da queste vicende, emergeva, invece, un'altra realtà.

Al contrario, nel corso del mese di maggio del 2004, soprattutto Maurizio Salvadori, allora capo negozio presso il punto vendita Coop di Vigevano, ed anche altri dipendenti di tale punto vendita, venivano illegalmente intercettati per circa un mese, a mezzo di installazione, presso la linea telefonica del suo ufficio, di un'apparecchiatura idonea ad intercettare le telefonate in entrata ed in uscita.

Venivano illegalmente registrate circa n. 800 file di telefonate.

Il materiale frutto di tali intercettazioni, in possesso di Gianluca Migliorati, uno degli amministratori della società SIS, Società di Sicurezza della Cooperativa, una "security interna", veniva offerto dal medesimo, nel giugno del 2009, a Belpietro Maurizio, all'epoca direttore responsabile del settimanale "Panorama", che a sua volta incaricava il giornalista Nuzzi Gianluigi di verificare tale fonte.

Ottenuta la dichiarazione di attendibilità della stessa, il giorno 3 luglio del 2009, Belpietro e Nuzzi si incontravano con Quarta Fabio e Migliorati Gianluca presso la sede di Panorama, ed i primi mostrarono loro dei dischetti con contenuto audio e video ove erano compresi colloqui intercettati.

Era allora lo stesso Belpietro che si metteva urgentemente in contatto, il giorno successivo, con il patron di Esselunga, riferendogli che, tramite quegli informatori, aveva ottenuto preziose informazioni sulla Coop, e che, in quanto voleva sfruttare questa circostanza per una inchiesta giornalistica, chiedeva a Caprotti di farli lavorare in Esselunga, cosa che poi avvenne, in quanto veniva stipulato un primo contratto tra Esselunga e SIS in data 24 luglio del 2009, a cui seguivano altri due, rispettivamente in data 26 agosto e 3 settembre del 2009.

Due giorni prima veniva emessa una fattura nei confronti di Esselunga dell'importo di € 216.000,00 per "acconto su prestazione di servizi di vigilanza ed operatori logistici", fattura che veniva saldata il 7 settembre del 2009.

Nell'ottobre del 2009, in occasione di tale incontro, Quarta e Migliorati consegnavano il materiale audio al giornalista Nuzzi.

In particolare , poi, a mezzo di una perizia disposta ex art. 240 c.p.p. dal G.i.p. veniva accertato che i 791 files audio relativi alle conversazioni abusivamente intercettati vennero salvati sul supporto informatico in data 25 maggio del 2004 e che su nessuno di essi era stato in seguito apportato alcun intervento di ripulitura.

Salvadori Massimo sottoscriveva in data 19 aprile del 2012 un atto di transazione con Nuzzi, Belpietro e Libero, in riferimento ai danni scaturiti dalla pubblicazione dell'articolo uscito sul numero del 16 gennaio del 2010 del quotidiano.

Con sentenza del 23 ottobre del 2015 il G.u.p. presso il Tribunale di Milano riconosceva Quarta Fabio e Migliorati Gianluca colpevoli di diffamazione e di calunnia in danno di Ferrè Daniele

-Secondo il Tribunale, sussisteva pienamente l'elemento materiale del reato di ricettazione, di cui al capo A) di accusa, culminato nelle modalità di consegna del materiale di provenienza illecita, consistito in files audio e video di provenienza delittuosa, documenti informatici suscettibili di autonoma apprensione, effettuati da Rancarani Alberto, Quarta Fabio e Migliorati Gianluca a favore dei due giornalisti, Nuzzi e Belpietro (ricettazione in forma "classica"), così come fondamentale era stata l'opera di "mediazione" di Caprotti, che aveva assicurato la copertura economica della prestazione (ricettazione per intromissione).

Riconosceva la piena consapevolezza da parte degli imputati della provenienza illecita dei supporti informatici, atteso, oltretutto, che ben sapevano che Salvadori Maurizio era totalmente estraneo alla illecita intercettazione, ma difettava, per tutti e tre, l'elemento psicologico caratterizzato dal dolo specifico del fine di profitto.

Questo perché, a stare al primo giudice, l'intenzione di pubblicare lo "scoop", con il conseguente auspicato aumento delle vendite, così come l'intenzione dell'imprenditore Caprotti di demolire mediaticamente il concorrente commerciale gettando discredito sulla Coop, integravano il "movente", non il "dolo specifico richiesto", considerato, da un lato, le questioni di rivalsa personale che avevano mosso il patron di Esselunga, e che la divulgazione di una notizia di interesse pubblico, ancorchè ottenuta in modo illecito, rappresenta un interesse giuridicamente tutelato.

Quanto alla calunnia osservava il Tribunale che il reato era stato realizzato mediante la creazione di un documento ideologicamente falso, esattamente la fattura n. 23 del 10 agosto del 2009 , che, per il suo contenuto, era idoneo ad ingannare il destinatario in ordine alla attribuibilità di un preciso reato ad un soggetto determinato.

Infatti, tale falso documento avrebbe dovuto rappresentare l'esistenza di una operazione di ripulitura di un cd rom commissionata dai vertici di Coop Lombardia e da Ferrè Daniele in particolare, in realtà mai avvenuta, e funzionale solo ad incolpare lo stesso Ferrè di fatti da lui non commessi.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Impugnava la sentenza il Pubblico Ministero, con riferimento, in via esclusiva, a mezzo di due distinti motivi:

1) al proscioglimento degli imputati Caprotti Bernardo, Nuzzi Gianluigi e Bel Pietro Maurizio dal reato di ricettazione, con relativa nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

Era ampiamente provata la sussistenza del dolo di profitto rispetto al reato di ricettazione, inteso come fine di contrastare attraverso la macchina del fango un concorrente commerciale e da ciò trarre un vantaggio economico.

Tanto era vero questo che Belpietro Maurizio e Nuzzi Gianluigi avevano individuato proprio in Caprotti Bernardo l'unico possibile interlocutore in grado di assisterli nella iniziativa illecita che aveva portato alla pubblicazione degli articoli su Libero.

2) alla determinazione del trattamento sanzionatorio, che doveva essere rivisto, alla luce delle modalità del fatto, alla intensità del dolo, ai motivi a delinquere.

-Impugnavano la sentenza a mezzo dello stesso difensore Nuzzi Gianluigi e Belpietro Maurizio, chiedendo di andare assolti anche dal delitto di calunnia perché il fatto non sussiste.

La fattura n. 23 del 10 agosto del 2010 emessa da Hi-Tech Security S.r.l. nei confronti di Coop Lombardia vedeva come autore Alberto Rancarani, come dallo stesso ammesso, avendola inviata per il pagamento a Coop Lombardia e consegnata al giornalista Nuzzi Giancarlo.

La pubblicazione di tale fattura non costituiva traccia di reato a carico di Ferrè Daniele idonea ad avviare un procedimento penale a suo carico.

I due dovevano andare assolti da tale delitto anche per difetto di dolo.

Quanto al solo Belpietro Maurizio, non avendo egli mai riportato condanne a pena detentiva, ben poteva godere del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale.

Dovevano poi essere revocati i capi civili della sentenza impugnata, atteso che i profili di danno fatti valere da Ferrè Daniele nei confronti di Nuzzi Gianluigi e di Belpietro Maurizio non erano, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, diversi ed ulteriori rispetto a quelli già azionati in sede civile.

Con atto di appello depositato il 24 giugno del 2016, Nuzzi Gianluigi impugnava la suddetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, di andare assolto anche dal delitto di calunnia per totale difetto di prove in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale o soggettivo del reato quantomeno ex art. 530, II comma, c.p.p.

La calunnia, così come descritta nel capo di imputazione e contestata agli imputati, non sussisteva.

-Impugnava la presente sentenza, con atto depositato il 24 giugno del 2016, anche Caprotti Bernardo, chiedendo, in via principale, di andare assolto dal delitto di diffamazione a lui ascritto per non aver commesso il reato o perché il fatto non costituisce reato.

In subordine veniva chiesta la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria con concessione dei doppi benefici di legge.

-Impugnava la sentenza anche Maurizio Salvadori, limitatamente al capo A) di imputazione, ed ai soli effetti civili, chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, l'affermazione della responsabilità degli imputati Nuzzi e Belpietro e la conseguente condanna al risarcimento dei danni dallo stesso patiti, accordando una somma a titolo di provvisoria.

Contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, sussisteva il dolo di profitto, in capo a tutti e tre gli imputati.

Movente ed oggetto del dolo sono figure diverse, ma non è escluso che possano coincidere.

Prima che iniziasse il processo di appello decedeva l'imputato Bernardo Capriotti

Il giudizio di II grado si celebrava nell'assenza degli imputati Nuzzi e Bel Pietro, con all'esito il Procuratore Generale, le parti civili e la difesa che concludevano come da verbale in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente occorre dichiarare non doversi procedere nei confronti di Caprotti Bernardo in ordine ai due delitti allo stesso ascritti, rispettivamente ai capi A) e B) di accusa, per essere i reati estinti per intervenuta morte del reo.

Contrariamente a quanto insistito dal difensore dell'imputato avanti a questa Corte, il quale, in merito alla richiesta che segue, ha depositato memoria illustrativa, non sussistono certamente i presupposti per un proscioglimento di Caprotti Bernardo ex art. 129, II comma, c.p.p., in quanto dagli atti del processo emergono elementi che fanno propendere per la commissione dei reati, anziché indirizzarsi verso la sua innocenza.

Come scritto nella sentenza impugnata, il ruolo del patron di Esselunga nella vicenda in esame è stato **essenziale** per la fondamentale opera di mediazione dallo stesso esercitata, che ha assicurato la copertura economica della intera operazione.

Infatti, senza la contropartita economica richiesta da Quarta Fabio e da Migliorati Alberto per la cessione del materiale di provenienza illecita, contropartita prontamente procurata da Caprotti Bernardo, che assecondò in pieno le richieste di Belpietro Maurizio con l'affidamento della vigilanza di 6/8 negozi Esselunga per un periodo di 374 anni proprio alla società di vigilanza di Quarta Fabio e Migliorati Gianluca, che percepì un corrispettivo complessivo di circa 2-2,5 milioni di euro, mai e poi mai i due avrebbero consentito la consegna al giornalista Nuzzi Giancarlo del supporto informatico contenente i files audio e video.

La circostanza che il patron di Esselunga non si incontrò mai per tutta la vicenda con Nuzzi Gianluigi nulla toglie che egli, come da lui stesso ammesso, venne interpellato e si incontrò con Belpietro Maurizio ben prima della pubblicazione degli articoli sul quotidiano "Libero" e preparò ed attuò il suo intervento, decisivo, affinché la società di Quarta e di Migliorati potesse concludere contratti con Esselunga.

Fu anche lui, allora, a volere, e fortemente, che fosse pubblicato "lo scoop giornalistico", perfettamente consapevole che con tale "scoop" veniva, altrettanto fortemente, lesa l'"immagine", il "buon nome" la "reputazione", sia della Coop che del vertice "apicale" della Cooperativa, colpito da tale "scoop".

-L'estinzione del reato per morte del reo determina. "ipso facto", la revoca delle statuizioni civili disposte nella sentenza impugnata nei confronti dell'imputato.

Il reato di calunnia (capo C di accusa), atteso il “tempus comissi delicti”, è estinto per intervenuta prescrizione, a far data dal 14 luglio del 2017.

Non sussistono i presupposti per il proscioglimento immediato dei due imputati, atteso che, anche in conseguenza dell’articolo pubblicato su “Liberò” del 14 gennaio del 2010, Ferrè Daniele è stato, effettivamente, dapprima accusato, in concorso con Rancarani Alberto e Carnevali Massimo, giudicati separatamente, di illecite intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, nonché di interferenze illecite nella vita privata, quindi giudicato dal Gup presso il Tribunale di Milano per questi stessi reati, ed assolto, con sentenza del 3 ottobre del 2012, perché il fatto non sussiste, proprio in conseguenza dell’articolo comparso sul quotidiano “Liberò” del 14 gennaio del 2010, che conteneva un documento “falso”, riprodotto nella sua integrità, vale a dire la fattura n. 23 del 10 agosto del 2009 emessa dalla Hitech Security S.r.l. nei confronti di Coop Lombardia

-Sussistono i presupposti per il mantenimento della condanna di Belpietro Maurizio e di Nuzzi Gianluigi al risarcimento dei danni alla costituita parte civile Ferrè Daniele, per le ragioni che seguono.

Giova premettere che questa Corte è, sul punto, dello stesso orientamento del primo giudice, il quale, con ordinanza resa durante l’udienza preliminare del 10 febbraio del 2016, ha spiegato esaurientemente che Daniele Ferrè fa valere nel presente giudizio, per quanto attiene al capo C) di accusa, “profili di danno diversi ed ulteriori rispetto a quelli già azionati in sede civile, nascenti peraltro da una condotta diversa e non contestata in quella sede, la calunnia, potenzialmente idonea a ledere beni giuridici diversi da quelli della reputazione e dell’onore, che costituivano invece la pretesa nel procedimento avanti al Tribunale di Busto Arsizio n. 1203/2010”.

-Nei procedimenti succedutisi nel tempo, scaturiti dalla presente vicenda, è stato accertato che Daniele Ferrè, contrariamente a quanto scritto sul quotidiano “Liberò”, non ha mai partecipato ad un incontro, che, in realtà, nemmeno è mai avvenuto, ove venivano consegnate le registrazioni delle conversazioni telefoniche dei dipendenti della Coop di Vigevano.

E’ stato altresì accertato che mai venne effettuata alcuna ripulitura del CD, peraltro conservato sempre da Quarta Fabio e, successivamente, consegnato a Belpietro Maurizio ed a Nuzzi Gianluigi.

Dunque, l’articolo del quotidiano “Liberò” del 14 gennaio del 2010 contiene un evidente documento “falso” (falsità “ideologica”):

la fattura emessa dalla società High-Tech Security di Rancarani, datata 10 agosto del 2009, recante quale causale una inesistente attività di pulitura del CD contenente

registrazioni illecite, citava l'alto dirigente della Coop Lombardia Daniele Ferrè, quale consegnatario, insieme al sig. Carnevali, di file audio oggetto di attività di pulizia.

E' evidente che questo falso documento non affermava, dando pubblica risonanza, solo al concorso, in tutto e per tutto, di Daniele Ferrè nella partecipazione ad una riunione, alla consegna del CD, ed all'opera di pulitura del CD.

Svelava la partecipazione del predetto Ferrè Daniele anche ad attività fraudolente finalizzate a prendere cognizione delle conversazioni tra terzi registrate illecitamente su quel CD, che poi sarebbero state ripulite.

Belpietro Maurizio e Nuzzi Gianluca avevano in mano quel documento "falso", vale a dire la fattura n. 23 del 10 agosto del 2009, ed hanno deciso di pubblicarlo integralmente.

Con questo hanno creato le premesse perché il Pubblico Ministero iniziasse l'azione penale nei confronti di Daniele Ferrè per il reato di cui all'art. 617 c.p.

Alla luce di quanto riportato nel numero di "Libero" del **13 gennaio del 2010**, quindi del **giorno prima**, e cioè:

"Libero ha raccolto prove di quanto accaduto. Ha sentito quasi un migliaio di file audio, visionato decine di filmati girati da telecamere nascoste in numerosi punti vendita. Il materiale inevitabilmente sarà a disposizione dell'autorità giudiziaria che vorrà valutare la rilevanza penale di quanto accaduto, sempre che qualche inchiesta non sia già avviata",

a firma sempre di Nuzzi Gianluigi,

risulta che la scelta, liberamente assunta, di Belpietro Maurizio e di Nuzzi Gianluigi di pubblicare il giorno dopo la "falsa" fattura, ben "circostanziata", ma, appunto, pienamente "falsa", pone in rilievo la perfetta consapevolezza dei due di non avere nulla sottomano che provasse che i fatti esposti nella fattura stessa, peraltro alla data del 29 giugno del 2009 non ancora emessa, e dunque, con retrodatazione certa della scrittura, attribuiti a Daniele Ferrè, fossero "**veritieri**".

Non vi fu, quindi, alcuna puntuale verifica delle notizie e delle fonti.

Vi fu, invece, l'esposizione immediata del predetto non solo alla gogna mediatica, ma, altresì e soprattutto, all'apertura di un procedimento penale, pur sapendolo innocente, per il semplice ma decisivo fatto che nessuno dei due aveva nella sua disponibilità elementi di verità per richiedere l'inizio dell'azione penale nei confronti di Daniele Ferrè, a seguito della pubblicazione della fattura n. 23/2009.

-Il dolo di “profitto” certamente sussiste, non solo perché, come affermato di recente dalla Suprema Corte (Cass. n.. 15680/2016):

“Il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale.

Il profitto nel delitto di ricettazione è configurabile ogni qualvolta, per effetto del reato, il patrimonio del soggetto agente si incrementa di un bene dal quale il medesimo possa trarre un vantaggio, e, quindi, in sé, idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economica o spirituale...”,

ma perché v'è un elemento, fondamentale nella vicenda in esame, che dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fine di “profitto”, in senso “patrimoniale”, a favore di Caprotti Bernardo, posto in essere da Nuzzi Gianluigi e da Belpietro Maurizio.

Nel momento in cui il patron di Esselunga stipulava nel 2009, dopo l'incontro con Belpietro Maurizio del luglio dello stesso anno, più di un contratto di appalto del servizio di sicurezza nei vari punti di vendita di Esselunga proprio con la “S.I.S., Servizi d'Investigazione e Sicurezza s.r.l.”, vale a dire con quella organizzazione, caldeggiata dall'allora direttore di Panorama al fine di offrirgli dei favori in cambio della consegna del prezioso materiale informatico che serviva a screditare la Coop Lombardia, nel momento in cui, andando oltre l'accordo con Belpietro, Caprotti Bernardo decideva di pagare, il giorno 7 settembre del 2009, la fattura da € 216.000,00 emessa dalla SIS il giorno 1 settembre del 2009, a titolo di “acconto su prestazione di servizi di vigilanza ed operatori logistici”, non era mosso da semplici “questioni di rivalsa personale da egli stesso esplicitata con particolare pervicacia negli ultimi anni” (in tal senso, sentenza impugnata, pag. 31).

Non è così.

Bernardo Caprotti era convinto, in quei momenti, che quella “bomba mediatica” offertagli da Belpietro fosse l'occasione per “mettere al tappeto”, sotto il profilo “**patrimoniale**” e “**morale**”, la catena di distribuzione concorrente, **da lui temuta**, e che si chiamava “Coop Lombardia”.

Solo così trova spiegazione quello “strappo alle regole”, che vigeva fino allora in Esselunga:

“Si sono mai verificati casi analoghi di pagamenti in acconto nei confronti di fornitori operanti nel settore della vigilanza”

“Almeno nel periodo in cui io ho seguito la gestione dei fornitori, non si è mai verificato il caso di pagamenti di acconti nei confronti di altri istituti di vigilanza...”

(Sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza di Milano in data 26 giugno del 2015 da Federico Santini, quadro nell'area di controllo di gestione di Esselunga).

Ed e' evidente che intanto Belpietro Maurizio va a "disturbare" nel luglio del 2009 un imprenditore del calibro del patron di Esselunga, perché sa benissimo che solo prospettando a Caprotti Bernardo una campagna di screditamento di Coop Lombardia questi sarà convinto di offrire "ponti d'oro" agli uomini del S.I.S., che allora, ma solo quando avrebbero ricevuto garanzie concrete sui rapporti economici con Esselunga, avrebbero consegnato a Nuzzi Gianluigi quei supporti informatici contenenti la "bomba mediatica", che sul quotidiano "Libero" sarebbe poi scoppiata.

-Non v'è alcuna giustificazione all'operato dei due imputati:

non è in gioco, in questo caso, "l'interesse pubblico" alla notizia, ma la necessità di preservare, comunque, l'ordinamento rispetto al compimento di una vera e propria opera di "ricettazione", rivelatasi, invero, alquanto "complessa" e "variegata" (con il direttore della testata giornalistica che assume anche le vesti di organizzatore della vendita del materiale informatico), posta in essere da due pur illustri esponenti del mondo giornalistico, che non hanno, tuttavia, evitato di commettere, nella occasione, una violazione al codice di comportamento professionale, che certamente non consente la commissione di reati nell'ambito della fondamentale, in un ordinamento "libero" quale quello a cui appartiene l'Italia, attività di "informazione" al pubblico.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

La pena prevista per il delitto di cui all'art. 648, I comma, c.p. (è da escludere, in questo caso, la possibilità, infatti non presa in considerazione da alcuno, della integrazione del II comma del suddetto articolo), viene fissata in anni 2 di reclusione ed € 900,00 di multa.

Tale pena subisce una prima diminuzione per la concessione delle attenuanti generiche, dovute al corretto comportamento processuale dei due imputati, dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante, ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 600,00 di multa.

La diminuzione dovuta al rito abbreviato conduce alla pena, finale, di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed 400,00 di multa.

Avendone tutte e due diritto (anche Maurizio Belpietro: sul punto ha errato il primo giudice) e presumendosi che si asterranno dal commettere ulteriori reati, viene concesso il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, sotto le comminatorie di legge.

Avendone diritto, al solo Nuzzi Gianluigi va concesso anche il beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale.

oooooooooooooooooooooooooooo

Tutti e due devono essere condannati a risarcire il solo Maurizio Salvadori in ordine ai danni di natura non patrimoniale subiti in conseguenza del reato di ricettazione, da liquidarsi in separata sede civile.

Sul punto, anche in questo caso, la Corte concorda perfettamente con il primo giudice che ha emanato la ordinanza in dibattimento, spiegando come:

“la rinuncia alla pretesa contenuta nell’atto di transazione sottoscritto il 12.4.2012 abbia avuto ad oggetto unicamente il danno derivante dalla pubblicazione dell’articolo apparso su Libero il 16.1.2010 in cui era riprodotto il contenuto di una sola delle numerose telefonate illecitamente intercettate”.

Questo perché:

“il delitto di cui all’art. 648 c.p. è considerato pacificamente reato plurioffensivo, tutelando anche i diritti del titolare del bene giuridico di provenienza illecita (nel caso di specie il supporto materiale su cui sono stati riversati i numerosi files audio, anche diversi da quelli oggetto di successiva pubblicazione sulla stampa), potenzialmente danneggiato dalla condotta degli imputati”.

oooooooooooooooooooooooooooo

Belpietro Maurizio e Nuzzi Gianluigi devono rifondere le spese di prosecuzione costituzione e rappresentanza delle parti civili Maurizio Salvadori e Daniele Ferrè, così liquidate:

-per Daniele Ferrè in complessivi €1.600,00 (milleseicento,00), oltre accessori di legge

-per Maurizio Salvadori in complessivi € 2.300,00 (duemila trecento,00), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Visto l’art. 605 c.p.p.

In riforma della impugnata sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Milano in data 15 marzo del 2016 nei confronti di Nuzzi Gianluigi, Belpietro Maurizio e Caprotti Bernardo,

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di Caprotti Bernardo in ordine ai delitti a lui ascritti ai capi A) e B) di accusa, perché gli stessi estinti per intervenuta morte del reo.

di conseguenza,

REVOCA

le statuizioni civili emesse nei suoi confronti.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di Nuzzi Gianluigi e di Belpietro Maurizio in ordine al delitto di cui al capo C) di accusa, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

CONFERMA

le statuizioni civili relative al suddetto capo di imputazione.

-In accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero,

DICHIARA

Belpietro Maurizio e Nuzzi gianluigi colpevolio in ordine al delitto di cui al capo A) di accusa, concesse le attenuanti generiche, con la riduzione del rito,

LI CONDANNA

Alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed € 400,00 di multa

CONCEDE

ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena ed a Nuzzi Gianluigi anche quello della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale.

CONDANNA

Belpietro Maurizio e Nuzzi Gianluigi al risarcimento dei danni patiti da Salvadori Maurizio causati dal delitto di cui al capo A) di accusa, da liquidarsi in separata sede di giudizio.

Belpietro Maurizio e Nuzzi Gianluigi al risarcimento dei danni patiti da Salvadori Maurizio causati dal delitto di cui al capo A) di accusa, da liquidarsi in separata sede di giudizio.

CONDANNA

Belpietro Maurizio e Nuzzi Gianluigi, in solido, al ristoro delle spese affrontate dalla parte civile nel presente grado di giudizio, liquidate:

- per Daniele Ferrè in complessivi €1.600,00 (Millecento,00), oltre accessori di legge,
- per Salvadori Maurizio in complessivi € 2.300,00 (duemilatrecento,00) oltre accessori di legge.

FISSA

Il termine di gg. 30 per il deposito della motivazione.

Milano li 9 aprile del 2018

CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE V PENALE
Depositato in Cancelleria

Oggi, 20 APR 2018

~~Il Cancelliere~~
IL CANCELLIERE
(Laura PALLA)

Il Presidente


Il Giudice estensore
